

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, che estende il campo d'applicazione della direttiva del Consiglio 91/263/CEE

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Annunziata il 13 luglio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0451 - SYN 444) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (Ce-0031/93),

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della com-

missione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0154/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi

(1) G.U. n. C 4 dell'8 gennaio 1993, pag. 3

dell'articolo 149, paragrafo 2, lettere a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio,

alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente

Telecomunicazione via satellite **I

A-0154/93

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, che estende il campo d'applicazione della direttiva del Consiglio 91/263/CEE (COM(92)0451 - C3-0031/93 - SYN 444)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

Emendamento n. 1

Ventitreesimo considerando

considerando che l'effettivo accesso dei fabbricanti europei ai mercati dei paesi terzi dovrebbe preferibilmente essere conseguito tramite negoziati multilaterali nel contesto del GATT, anche se a tale processo possono contribuire anche incontri bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi;

Emendamento n. 2

Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con idonee e non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni, da impiegare per la sola ricezione dei segnali di radiocomunicazione, conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, possano essere immesse sul mercato, circolare liberamente ed essere utilizzate sul proprio territorio.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 1

Ventitreesimo considerando

considerando che l'effettivo accesso dei fabbricanti europei ai mercati dei paesi terzi dovrebbe preferibilmente essere conseguito tramite negoziati multilaterali nel contesto del GATT, anche se a tale processo possono contribuire anche incontri bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone;

Emendamento n. 2

Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con idonee e non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazione, da impiegare per la sola ricezione dei segnali di radiocomunicazione, destinati alla collettività, conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, possano essere immesse sul mercato, circolare liberamente ed essere utilizzate sul proprio territorio.

(1) G.U. n. C 4 dell'8 gennaio 1993, pag. 3.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 3
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le altre apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, possano essere immesse sul mercato e circolare liberamente sul proprio territorio.

Emendamento n. 4
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

5. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono soddisfare il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva 91/263/CEE, relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con la rete pubblica di telecomunicazione, in casi giustificati.

Emendamento n. 5
Articolo 12, paragrafo 1

1. La marcatura delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alla presente direttiva è costituita dalla marcatura CE, che è composta dalla sigla « CE », seguita dal simbolo che identifica l'organismo notificato responsabile e, ove opportuno, da un simbolo che indica che tale apparecchiatura è destinata ed idonea al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni. La sigla « CE » e i due simboli sono quelli illustrati nell'allegato VI della direttiva 91/263/CEE.

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 3
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le altre apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite regolarmente approvate, conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, possano essere immesse sul mercato e circolare liberamente sul proprio territorio.

Emendamento n. 4
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

5. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono soddisfare il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva 91/263/CEE, relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con la rete pubblica di telecomunicazione e tra di loro tramite la rete pubblica, in casi giustificati.

Emendamento n. 5
Articolo 12, paragrafo 1

1. La marcatura delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alla presente direttiva è costituita dalla marcatura CE, che è composta dalla sigla « CE » circondata dalle dodici stelle della bandiera europea, seguita dal simbolo che identifica l'organismo notificato responsabile e, ove opportuno, da un simbolo che indica che tale apparecchiatura è destinata ed idonea al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni. La sigla « CE » e i due simboli sono quelli illustrati nell'allegato VI della direttiva 91/263/CEE.

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEEEmendamento n. 6
Articolo 15

La Commissione riferisce sull'attuazione della presente direttiva conformemente alle procedure stabilite all'articolo 15 della direttiva 91/263/CEE.

Emendamento n. 7
Allegato, punto 3, parte introduttiva

3. La documentazione tecnica deve dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e deve comprendere, nella misura necessaria alla valutazione, i seguenti documenti:

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 6
Articolo 15

La Commissione riferisce sull'attuazione della presente direttiva integrativa conformemente alle procedure stabilite all'articolo 15 della direttiva 91/263/CEE.

Emendamento n. 7
Allegato, punto 3, parte introduttiva

3. La documentazione tecnica deve dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili, facendo riferimento a norme tecniche armonizzate e/o comuni. Qualora queste non siano applicabili ovvero non esistono norme del genere, il fabbricante o il suo mandatario si rivolgono all'organismo competente per le autorizzazioni indicato dagli Stati membri. La documentazione deve comprendere, nella misura necessaria alla valutazione, i seguenti documenti: